



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 53

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

246^a seduta: martedì 8 giugno 2021

Presidenza del presidente D'ALFONSO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i> |
| CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> | 3, 4, 6 e <i>passim</i> |
| DE BERTOLDI (<i>FdI</i>) | 5 |
| * GARAVINI (<i>IV-PSI</i>) | 3 |

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|--|--------|
| PRESIDENTE | Pag. 8 |
| DE BERTOLDI (<i>FdI</i>) | 8 |
| PITTELLA (<i>PD</i>), <i>relatore</i> | 8 |
| ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>) | 9 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Informo che, su richiesta del primo firmatario, senatore Magorno, lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02497 è rinviato ad altra seduta.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02539, presentata dai senatori Marino e Garavini.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, attraverso una preliminare interlocuzione informale con la rappresentante del Governo, ho avuto modo di capire che l'istruzione della pratica non è ancora tale da poter dare una risposta esaustiva al quesito posto dall'interrogazione. Il mio auspicio era che la calendarizzazione dell'interrogazione, per la quale ringrazio il Presidente e gli uffici, significasse che si era in qualche modo pervenuti al chiarimento del quesito stesso. Invece, dalla mia interlocuzione informale mi pare di capire che si è ancora *in itinere*.

Allora, dal momento che la scadenza fiscale è alle soglie e una mancata risposta al quesito rischia di complicare ulteriormente la situazione, sarei per chiedere di rinviare la risposta all'interrogazione, sensibilizzando la vice ministra Castelli a prodigarsi affinché si possa dare soluzione al quesito stesso, proprio perché va a beneficio non soltanto dei nostri connazionali, residenti all'estero, così interessati al pagamento dell'imposta stessa, ma dell'Erario, dal momento che si tratta di introiti fiscali. Ripeto: aggiungere un'ulteriore nebulosità su una questione che già sta creando molte perplessità tra tanti nostri connazionali mi sembra davvero controproducente.

Chiedo quindi un rinvio dello svolgimento dell'interrogazione, invitando però la Vice Ministro a cercare di risolvere la questione possibilmente nelle prossime ventiquattro ore.

CASTELLI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il punto è che l'interpretazione deve essere conforme a quanto già stanno facendo le istituzioni coinvolte. Per cui trovo molto ragionevole andare in questa direzione, assicurando un'iniziativa che possa affrontare la questione sollevata. Se non fosse così, sarebbe un problema.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione 3-02558 è dunque rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione 3-02497, presentata dal senatore De Bertoldi e altri senatori.

CASTELLI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, in riscontro all'interrogazione relativa alla richiesta di restituzione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, delle somme versate dagli enti di previdenza, in ottemperanza all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si precisa preliminarmente che la Corte medesima ha espressamente limitato l'incostituzionalità della norma nei soli riguardi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (in seguito CNPADC), emettendo una sentenza «interpretativa» di accoglimento con formula di illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata. In considerazione dello stretto tenore letterale del dispositivo, infatti, la citata pronuncia di incostituzionalità non ha espunto dall'ordinamento giuridico *ex tunc* la norma in contestazione con effetto *erga omnes*, cosa che sarebbe avvenuta solo qualora la formula di incostituzionalità, contenuta nel dispositivo della sentenza, avesse recato una pronuncia riferita a tutti gli enti previdenziali privatizzati.

La pronuncia della Corte può essere annoverata nell'ambito delle sentenze di illegittimità parziale interpretativa, caratterizzate da formule dichiarative dell'incostituzionalità come «nella parte in cui prevede» seguita dalla specifica interpretazione fornita dalla Corte, con la conseguenza che la disposizione impugnata, anche dopo la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale, è rimasta formalmente inalterata, con mera riduzione del suo ambito di applicazione limitatamente alla fattispecie esaminata relativamente alla CNPADC.

Nel caso di specie, ritengo, pertanto, che la Corte, considerata la platea dei destinatari della norma oggetto di sindacato costituzionale (costituita da tutti «gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato»), abbia voluto sancire l'incostituzionalità della norma nei soli riguardi, come espressamente enunciato, della CNPADC e non anche degli altri enti previdenziali privatizzati destinatari della norma impugnata.

Sottolineo, peraltro, che la Corte, nella citata sentenza, allorché ha affermato che «non è (...) conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese», ha, tuttavia, evidenziato che le spese di gestione degli enti previdenziali devono, in ogni caso, ispirarsi alla «logica del massimo contenimento e della massima efficienza, dal momento che il finanziamento di tale attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicché ogni spesa eccedente il necessario finisce per incidere negativamente sul sinalgma macroeconomico tra contributi e prestazioni» e che «le misure di contenimento della spesa per i beni intermedi (...) sono utili non solo

ad assicurare *pro quota* la partecipazione della Cassa al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche a preservare da un'eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente destinate alle prestazioni previdenziali, salvaguardando il buon andamento dell'ente in conformità degli obiettivi della riforma del 1994».

Ad ogni modo, proprio in considerazione della specifica missione istituzionale svolta dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e tenuto conto di quanto precisato nella menzionata sentenza n. 7 del 2017 della Corte (in ordine alla necessaria temporaneità del prelievo), il concorso degli enti previdenziali in argomento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica non è più strutturale, ma limitato fino all'anno 2019 in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a decorrere dal 2020, non si applicano più a tali enti le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco ISTAT.

Evidenzio, infine, che l'esclusione delle casse previdenziali dall'applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa è stata confermata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), laddove all'articolo 1, comma 601, si prevede che i vincoli di spesa recati dalle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 «non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conclusivamente, rilevo che la richiesta di restituzione delle somme versate al bilancio dello Stato in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avanzata da talune casse previdenziali, non trova conforto nella ragionevole interpretazione della più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, la cui applicazione è espressamente limitata alla CNPAD.

DE BERTOLDI (*Fdl*). Signor presidente, naturalmente ringrazio, come sempre, la vice ministro Castelli per la sua risposta, però devo esprimere, non nei confronti del Vice Ministro, ma del Governo, una riflessione di rammarico per questa risposta. Pur non essendo un costituzionalista, ma conoscendo un po' il funzionamento e il regime giuridico delle casse previdenziali dei professionisti, ritengo che l'interpretazione data dal Governo non risponda assolutamente all'equità che dovrebbe essere il primo punto di riferimento per ciascuno di noi. Non vedo come si possa dire che la sentenza riguardi solo la Cassa dei dottori commercialisti; peraltro, sono dottore commercialista, quindi per quanto riguarda l'aspetto professionale capisco il motivo perché la mia Cassa si sia opposta. È chiaro che la sentenza, rispondendo a un'istanza della Cassa dei commercialisti, faccia riferimento a questa Cassa. Però, è *in re ipsa* che le altre Casse, che hanno uguale regime e uguali caratteristiche, debbano avere lo stesso trattamento. Di fatto, se avallassimo l'interpretazione che il Governo vuole dare di questa pronuncia della Corte costituzionale, conferme-

remmo un trattamento diverso tra la Cassa dei commercialisti e la Cassa degli avvocati, tra la Cassa dei commercialisti e la Cassa degli ingegneri, cioè tra la Cassa di alcuni professionisti e la Cassa di altri.

Onestamente trovo la risposta non accettabile e mi dichiaro non soddisfatto. Auspico che il Governo possa, al di là delle ovvie e comprensibili difficoltà di bilancio e di fondi, che sappiamo tutti essere sempre insufficienti, riconoscere un eguale trattamento a tutte le Casse previdenziali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02539, presentata dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

CASTELLI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2020, n. 267, emanato in attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 71 del decreto-legge n.18 del 2020, sono state disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza per la menzione da parte dei contribuenti che abbiano effettuato i versamenti dei tributi erariali senza avvalersi delle sospensioni previste dai decreti legge nn. 18, 23 e 34 del 2020, di pubblicazione dell'elenco di tali contribuenti, definiti «contribuenti solidali», sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché per il trattamento dei dati personali per le finalità previste.

Tanto premesso, si precisa che, come peraltro esplicitato nella premessa del decreto e nella parte dispositiva dello stesso, per ragioni di equità e non discriminazione, si è ritenuto di riconoscere la menzione di contribuente solidale non solo ai contribuenti che non hanno usufruito, con riferimento ai tributi erariali, delle sospensioni previste dal decreto legge n. 18 del 2020, ma anche a quelli che non si sono avvalsi di quelle previste dai decreti-legge nn. 23 e n. 34 del 2020. Pertanto, deve evidenziarsi che la stessa misura premiale della menzione di «contribuente solidale» è stata estesa, sia pur in via amministrativa, ad ulteriori fattispecie a vantaggio dei contribuenti adempienti.

In ottemperanza a quanto previsto dal menzionato decreto ministeriale del 15 ottobre 2020, è stata creata apposita sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo <https://www.mefgovit/covid-19/contribuenti-solidali.html>, ove è illustrata la misura premiale e sono riportati il modello di istanza, le relative istruzioni, le FAQ ed i riferimenti normativi (comprensivo dell'elenco delle fattispecie per la menzione di contribuente solidale), nonché l'elenco dei contribuenti solidali, direttamente accessibile dal medesimo sito, in base ai quali saranno effettuati i controlli, anche a campione, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale del 15 ottobre 2020.

In relazione alla richiesta relativa al monitoraggio delle istanze pervenute e soddisfatte, la Direzione della comunicazione istituzionale del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha comunicato che sono 458 le pubblicazioni effettuate sul sito sulla base delle richieste formali giunte.

Infine, nel novero degli istituti di premialità già previsti nel nostro ordinamento in favore dei contribuenti virtuosi, è opportuno ricordare l'introduzione, per effetto dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni. Tale strumento di *compliance* consta della previsione di rilevanti premialità per i contribuenti che, in conseguenza dell'applicazione degli ISA, risultino fiscalmente più affidabili. In particolare, i suddetti contribuenti possono conseguire una serie di benefici quali, ad esempio, l'esclusione da alcune tipologie di controlli o la riduzione dei termini per gli accertamenti, o ancora la possibilità di essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta o l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative.

PRESIDENTE. Signor Vice Ministro, sono molto soddisfatto della risposta, perché rilevo – come si direbbe con un termine in uso nel Novecento – una postura volenterosa nel cercare di fornire il giusto riscontro all'atto di sindacato ispettivo.

In Italia c'è una lunga teoria di sforzi che ha visto impegnato l'ordinamento finanziario per andare incontro a quelle categorie che avevano sofferenza, sia rispetto al dichiarato, sia rispetto agli adempimenti. C'è stata però una lunga *vacatio* nei confronti di coloro i quali hanno sempre adempiuto, con lealtà e puntualità, ai propri doveri fiscali, anche in occasione dei vari cambiamenti normativi. Poi c'è stato un momento eccezionale della nostra statualità (addirittura alcuni studiosi hanno parlato di «rottura di civiltà»), in corrispondenza del quale il legislatore ha detto che era possibile evitare di adempiere. Naturalmente, per coloro i quali adempivano in quella circostanza, si trattava di un vero e proprio «aderire sacrale» all'ordinamento. C'è poi quell'articolo 70 richiamato, compreso un emendamento che venne istruito e votato favorevolmente, che parla appunto – come ha ricordato il Vice Ministro – di encomiabilità nei confronti di questi cittadini particolarmente adesivi alla chiamata dello Stato.

Sono soddisfatto dello sforzo che si delinea nella risposta e di questo cammino che configura la premialità, signor Vice Ministro. Apro una parentesi: Cassese distinse tra Ministri *junior* e *senior* – il Vice Ministro Castelli sarebbe stato *junior* – e diceva che il titolo per identificare il Vice Ministro era quello di Ministro e che doveva esserci il veicolo dell'incarico ministeriale (si chiamava Ministro anche il Vice Ministro). Con questo augurio per il futuro, lei potrebbe valutare anche di fare, nel contenzioso tributario, come ci disse quel rappresentante della magistratura tributaria, una disamina particolare per i provvedimenti cautelari, cioè un discernimento: i provvedimenti cautelari favorevoli sono consentiti a coloro i quali hanno questa classificazione di cittadini meritevoli, perché hanno sottoscritto un patto collaborativo. Valutate voi anche rispetto ai termini dell'istruttoria riguardante la compensazione fiscale, che potrebbero far parte di un elenco differenziato da valutare con attenzione.

In conclusione, a giorni ricorrerà un anniversario riguardante l'opera e il pensiero di Norberto Bobbio. Le sanzioni sono sempre state di due tipi: le sanzioni negative, che sono appunto le punizioni, e le sanzioni positive, che sono i riconoscimenti. La sanzione positiva è appunto un riconoscimento di premialità. Lo Stato non ce la fa se non scommette anche sul riconoscimento positivo, perché determina una spinta verso l'emulazione: alla fine questo è l'ordinamento. Quindi, sono molto soddisfatto e renderò noto l'esito di questo atto di sindacato ispettivo.

CASTELLI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, evidentemente il fatto di aver esteso la misura ad altri decreti delinea il fatto che è possibile immaginare che questa modalità, che è nata durante il periodo del Covid-19 per fare delle differenze, possa essere resa strutturale con delle misure che la Commissione stessa potrebbe costruire. Se si mettesse a regime questo principio, in ottemperanza a quanto abbiamo imparato durante la pandemia, forse riusciremmo ad alleggerire la vita dei contribuenti solidali con una serie di agevolazioni anche solo di tipo amministrativo, che però – come abbiamo visto – sono fondamentali e sono anche piaciute.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento XXII, n. 32, sospeso nella seduta del 25 maggio.

PITTELLA, *relatore*. Signor Presidente, propongo di fissare per venerdì 11 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Signor Presidente, ritengo che la scadenza sia troppo ravvicinata.

PRESIDENTE. Propongo dunque di fissare tale termine per lunedì 14 giugno alle ore 18. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

DE BERTOLDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 28 aprile 2021 dal quotidiano «Italia Oggi», i rimborsi delle somme versate negli anni 2012-2013 dalle casse di previdenza dei professionisti all'amministrazione finanziaria dello Stato, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decreto «Spending review», e successivamente dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2017, non sono stati ancora restituiti, a causa della mancata istituzione di un fondo ad hoc del Ministero dell'economia e delle finanze, necessario a provvedere alla riammissione;

il ricorso effettuato da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, che ha richiesto la restituzione di 3,5 milioni di euro (relativi agli anni dal 2014 al 2019, per i quali è in corso un giudizio, mentre è stata effettuata la compensazione di parte di questi con i circa 500.000 euro relativi agli anni 2012 e 2013), evidenzia le manifeste difficoltà interpretative delle disposizioni normative previste dal decreto spending review, i cui effetti hanno determinato il ricorso di ulteriori istituti pensionistici privati, come la Cassa forense, che aveva richiesto la restituzione di oltre un milione di euro o dei periti industriali, che aveva presentato istanza di rimborso, per gli anni 2012 e 2013 per complessivi circa 500.000 euro;

l'interrogante al riguardo evidenzia come le numerose sollecitazioni rivolte al Governo Conte II, anche attraverso atti di sindacato ispettivo (nonché dall'articolo richiamato che conferma la lentezza nelle procedure di rimborso), siano rimaste disattese, considerando il ritardo con il quale il Ministero interviene in ottemperanza alla delibera della Consulta sulla declaratoria di illegittimità costituzionale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora provveduto alla restituzione delle somme già versate in favore degli enti di previdenza, il cui indebito versamento è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza citata;

se, in considerazione dei ritardi che hanno fatto sì che il Ministero non abbia ancora provveduto all'istituzione del fondo necessario e al riversamento delle somme dovute alle casse di previdenza interessate, non ritenga, infine, urgente e necessario disporre in tal senso in tempi rapidi.

(3-00640)

D'ALFONSO, PITTELLA, ALFIERI, BITI, BOLDRINI, COLLINA, D'ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, IORI, LAUS, MANCA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19, ha previsto forme di menzione, da disciplinare attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per quei contribuenti che, avendone data comunicazione a detto Ministero, non si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti e dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste nel medesimo decreto;

durante l'esame in prima lettura al Senato del decreto-legge è stato approvato un emendamento, che ha sensibilmente rafforzato le finalità premiali dell'articolo 71, prevedendo che il rilascio dell'attestazione di menzione da parte dell'Agenzia potesse essere utilizzato dai contribuenti anche a fini commerciali e di pubblicità, nel rispetto delle modalità disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il decreto ministeriale 15 ottobre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2020, n. 267, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza per la menzione da parte dei contribuenti, che abbiano effettuato tutti i versamenti tributari senza avvalersi delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020, la pubblicazione dell'elenco di tali contribuenti, definiti «contribuenti solidali», sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, la durata per un anno della predetta pubblicazione e il trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste;

considerato che:

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del citato decreto-legge è stata predisposta con l'obiettivo di dare pieno risalto ed evidenza pubblica ai comportamenti virtuosi e al senso civico dei contribuenti, che, pur a fronte di misure vigenti di sospensione dei tributi, hanno comunque scelto di non avvalersi di tali sospensioni e di adempiere ai propri obblighi tributari in ragione delle proprie condizioni di forza e resistenza economica;

tutti i contribuenti che rispettano fino in fondo il patto sociale e realizzano pienamente l'articolo 53 del dettato costituzionale devono potere contare, più in generale, sul riconoscimento e sulla valorizzazione da parte dello Stato soprattutto in un periodo di grande difficoltà per il Paese;

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 deve necessariamente rappresentare soltanto un primo

passo nella direzione di misure che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica in favore dei contribuenti, che adempiono sistematicamente ai propri obblighi tributari,

si chiede di sapere:

se siano stati effettuati un monitoraggio e un'analisi degli effetti del citato articolo 71;

se il Ministro in indirizzo intenda individuare e promuovere nuovi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti virtuosi che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica, a partire da trattamenti preferenziali nei procedimenti amministrativi o forme di prelazione per accedere ad incentivi e misure vantaggiose;

se non ritenga opportuno inserire appositi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, anche all'interno del prossimo provvedimento di «Riforma fiscale», previsto dal Piano nazionale di riforma e resilienza e oggetto di approfondita indagine conoscitiva da parte delle Commissioni congiunte 6^a (Finanze e Tesoro) del Senato e VI (Finanze) della Camera.

(3-02539)

